

CURIA DIOCESANA

Piazza Cattedrale, n.15
86029 – TRIVENTO (CB)

Prot. N. 406/2021

Trivento, 03 marzo 2021

Egregio Signor [REDACTED],

ho preso atto della Sua richiesta di:

“...non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata Chiesa cattolica apostolica romana...”,

espressa con raccomandata datata 10 febbraio 2021 ma ricevuta il 22 febbraio 2021,

indirizzata al Parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta in Frosolone (IS) don Angelo Ricci, consegnatami in data odierna (brevi manu) dal medesimo parroco per competenza e darò disposizione al Parroco del luogo del suo battesimo, secondo quanto da Lei richiesto.

Nel frattempo mi sembra doveroso, se lo riterrà opportuno, invitarla ad un incontro per illustrarLe le conseguenze di ordine giuridico-canonico della Sua scelta[1][1].

L'incontro potrà essere fissato telefonicamente chiamando lo 0874 871745.

Mi preme ricordarLe che un tale atto rompe i legami di comunione con la Chiesa, che esistevano dal momento del Battesimo e viene considerato non solo un grave peccato, ma anche un delitto nell'ordinamento ecclesiastico, per cui è prescritta la più onerosa delle pene canoniche, cioè la scomunica. Tuttavia, come Lei ben certo saprà, il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo, che è la Chiesa, dato dal carattere del sacramento del battesimo, viene considerato dalla Chiesa stessa un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione.

Nel caso in cui, entro quindici giorni a partire dalla data sopra riportata, non ricevessi alcun riscontro da parte Sua, nei tempi ragionevoli degli invii e delle risposte per posta, darò disposizioni al parroco e, successivamente, Le confermerò l'avvenuta annotazione.

Pur rammaricandomi per la Sua decisione, desidero anche manifestarLe sentimenti di fiducia nel cammino di ricerca della verità, che idealmente ci accomuna, e distintamente La saluto.



L'Ordinario Diocesano

Sac. Domenicantonio Fazioli

[1] Conseguenze di ordine giuridico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cann. 874 § 1; 983 § 1);
- licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio (cann. 1971 § 1 n.5; 1124);
- esenzione dall'obbligo della forma canonica per il matrimonio (can. 1117);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1884 § 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1, 2°; 915);
- scomunica latae sententiae (can. 1364 § 1).